*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 106° — Numero 189**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 30 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 30 LUGLIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 3 giugno 1965. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1965. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1965. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1965. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1965. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di prestito obbligazionario. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-1974 sorteggiate il 13 luglio 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. - Stet 6 % 1958-1970 sorteggiate il 13 luglio 1965. — **I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 15 e 16 luglio 1965. — **« Col di Lana », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1965. — **Sicula Sarda - Società di navigazione, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1965. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1965. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1965. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « OZO è potenza » 6,50 % - 1958 sorteggiate il 24 giugno 1965. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Certificati da 25 obbligazioni « OZO è potenza » 6,50 % - 1958 sorteggiate il 24 giugno 1965. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento obbligazioni «OZO è potenza » 6,50 % - 1958. — **« Terni » - Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1965.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1965, n. **889.**

**Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 è aumentato di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

All'onere di lire 10 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo periodo.

All'onere di 20 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 5 luglio 1965, n. **890**.

**Contributi all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, la concessione di contributi nelle seguenti misure:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965;

lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Art. 2.

E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), la concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni.

Art. 3.

Agli oneri di lire 50 milioni e 25 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 13 luglio 1965, n. **891**.

**Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principî e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 2.

Le norme delegate dovranno stabilire:

*a*) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessità e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

*b*) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attività di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;

*c*) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.

Sarà tenuto conto della necessità di assicurare la congruità e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestività nei

finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.

Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali, sarà prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

Art. 3.

Le norme delegate dovranno altresì stabilire:

1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonché l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1° aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unità, non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963.

In particolare le attuali carriere ad ordinamento speciale con i relativi ruoli aggiunti saranno unificate in un'unica carriera diplomatica ad ordinamento speciale comprendente diverse specializzazioni da attribuirsi nel modo che sarà determinato dalle norme delegate. L'organico della carriera diplomatica non sarà inferiore alle 1.000 unità da ripartirsi tra le singole qualifiche sulla base della consistenza effettiva del personale iscritto al 31 ottobre 1963 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici e aggiunti di provenienza, opportunamente maggiorata di una aliquota delle nuove disponibilità di posti. Alla carriera diplomatica saranno attribuite comunque le funzioni già assegnate alle diverse carriere ad ordinamento speciale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.

Per la carriera direttiva per i servizi amministrativi, il cui organico ammonterà a 150 unità, saranno previsti un adeguato sviluppo di carriera, la revisione e l'ampliamento delle relative attribuzioni, l'elevazione al 50 per cento della percentuale degli impiegati che possono essere destinati a prestare servizio all'estero e l'istituzione all'estero di un numero di posti adeguato alle nuove funzioni ed alla dotazione organica della carriera stessa;

2) i criteri e le modalità per l'accesso e l'avanzamento in carriera del personale dell'Amministrazione degli affari esteri nonché l'istituzione di corsi di preparazione per gli aspiranti alla carriera diplomatica, con creazione di apposito istituto o con ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti, la concessione di borse e contributi di studio, la disciplina dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale in servizio di tutte le carriere;

3) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione ed il collocamento a riposo per ragioni di servizio;

4) l'inquadramento a domanda del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in base a criteri che tengano conto anche del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue. La graduatoria sarà formata con valutazione di merito comparativo.

Nel limite di 80 posti gli assistenti in possesso di laurea saranno immessi, con analoghi criteri e modalità, nelle prime tre qualifiche della carriera direttiva. dei servizi amministrativi. Della particolare esperienza professionale dei medesimi sarà tenuto conto nella loro futura utilizzazione.

L'anzianità di servizio sarà riconosciuta ai fini della progressione economica e, entro limiti da stabilirsi, ai fini dell'avanzamento di carriera.

Norme saranno dettate per il coordinamento, in sede di prima applicazione, fra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli organici;

5) l'assunzione, per le esigenze delle Rappresentanze all'estero, di personale a contratto nei limiti del contingente sub-1, determinandone il luogo di reclutamento, l'età limite, le garanzie e le condizioni di idoneità, le cognizioni linguistiche, la disciplina del rapporto. Il trattamento economico sarà determinato, secondo criteri di uniformità, tenendo conto di quello del personale di ruolo con analoghe funzioni e delle corrispondenti retribuzioni locali.

Per il personale di cittadinanza italiana che abbia un minimo di servizio da determinarsi, in possesso dei prescritti titoli di studio nonché dei requisiti da stabilirsi di età, anzianità e qualità di servizio, sarà previsto, entro un numero determinato di posti, l'accesso mediante concorso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausilitaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

Al personale che entrerà nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, sono estese al personale a contratto già assunto;

6) il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi ordinari, il trattamento di missione di detto personale e quello relativo ai viaggi di trasferimento, la copertura dei rischi di viaggio, la conces-

sione di compensi speciali al personale con particolari mansioni tecniche, nonchè provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere, impiegate nell'interesse del servizio, per l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e per gli studi dei figli a carico del personale in servizio all'estero;

7) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, i compensi, contributi e indennità loro dovuti;

8) l'utilizzazione, presso l'Amministrazione centrale e le Rappresentanze all'estero, indipendentemente dagli esperti che possono essere inviati in missione, per l'espletamento di determinate funzioni che richiedano speciale competenza tecnica, di altro personale dello Stato o di Enti pubblici, anche con collocamento fuori ruolo, nonchè eccezionalmente, presso le Rappresentanze all'estero, di personale di notoria qualificazione estraneo alla pubblica Amministrazione, in un numero complessivo non superiore a 80 unità; il personale utilizzato all'estero godrà delle disposizioni di cui al punto 6);

9) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonchè il riordinamento degli assegni di sede di detto personale con l'osservanza dei criteri previsti al punto 6).

Art. 4.

Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:

1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti e salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;

2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe e di consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unità rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche più volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirsi successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;

3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'art. 3, punto 1), ultimo capoverso;

4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni — e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato — le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775;

5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale già appartenente ai ruoli organici sia del personale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nel limite numerico di 26, 14 e 4 unità rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI in quantità non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto — esclusa quella degli assistenti commerciali — esecutiva ed ausiliaria da conferirsi nei modi di legge anche più volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riassorbire nei modi di cui al punto 2);

6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti. Sarà riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purchè non superiore alla terza.

Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potrà essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso art. 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale così inquadrato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo;

7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. A detto personale, nonchè a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1° maggio 1958, ancorchè nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1° settembre 1963, prevedendosi che non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;

8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dello inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;

9) regolare modalità, requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;

10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.

Art. 5.

Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non me-

no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.

All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

2) determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile, con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile, udita la Commissione di cui all'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 13 luglio 1965, n. **892**.

**Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

L'Istituto autonomo case popolari procederà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.

Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminizione di essi.

L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 13 luglio 1965, n. **893**.

**Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere — per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione — a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.

L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 894.

**Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti e proroga al 31 luglio 1965 della tassa di compensazione dovuta all'importazione di solfuro di carbonio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti elencati nell'annessa tabella firmata dal Ministro per le finanze, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata e nei limiti dei rispettivi contingenti.

Art. 2.

E' prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-1), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunità economica europea, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo iodio greggio (voce della tariffa 28.01-D-I) è ammesso all'importazione in esenzione daziaria per tutte le provenienze.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per l'essenza di trementina (voce della tariffa 38.07-A-II) e per le colofonie (comprese le « peci resinose ») (voce della tariffa 38.08-A), provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, si applicano, rispettivamente, nella misura del 3% e del 3,50%.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per i sottoindicati prodotti, provenienti dai Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno indicata:

*a*) ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (voce della tariffa 73.01-D-I) . . . . . . . . . . . . . . 1%

*b*) rotaie usate (voce della tariffa 73.16-A-II-b) . . . . . . . . . . . . . . 6%

Art. 6.

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa 28.15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 marzo 1964, sono ulteriormente prorogate dal 1° aprile 1964 al 31 luglio 1965.

Durante quest'ultimo periodo, tale tassa viene così fissata:

L. 1351,50 per 100 kg. di prodotto dal 1° aprile 1964 al 31 marzo 1965;

L. 1589 per 100 kg. di prodotto dal 1° aprile 1965 al 31 luglio 1965.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 19.* — CARUSO

TABELLA

| Voce della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Contingente | Validità | Aliquota del dazio |
|---|---|---|---|---|
| *a*) ex 01.02-A-II-a | Tori, vacche e giovenche delle razze Schwyz, Simmental e Friburgo, esclusi quelli da macello | 3.000 capi | fino al 31-12-1965 | 1,8 % (1) |
| *b*) 08.01-A-II | Datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali | 10.000 tonn. | dall'1-4-1965 al 31-12-1965 | 3 % (1) |
| *c*) 17.03-B-II | Melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno del 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè | 2.800 tonn. | dall'1-4-1965 al 31-3-1966 | 0,70 % (1) |
| *d*) ex 73.13-A-I ex 73.15-B-VI-a-1 | Lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt, per kg., non superiore a 0,4 watt (lamiere a cristalli orientati) | 200 tonn. | dall'1-7-1965 al 31-12-1965 | 3 % (1) |
| ex 73.13-A-I ex 73.15-B-VI-a-1 | Lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt, per kg., tra 0,4 e 0,75 watt incluso (lamiere a cristalli orientati) | 250 tonn. | dall'1-7-1965 al 31-12-1965 | 4 % (1) |
| *e*) ex 73.15-A-IV-b | Vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso tra mm. 4,5 e mm. 6 e con tenore in carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %, destinata all'industria dei pneumatici | 2.000 tonn. | dall'1-7-1965 al 31-12-1965 | esenzione (1) |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. **895**.

**Approvazione di una modifica all'art. 1 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.**

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, viene approvata una modifica all'art. 1 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 1.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **896**.

**Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.**

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato, avente per oggetto la somma di lire 1.000.000 (un milione), disposto dalla defunta signorina Tonani Erminia, con testamento pubblico per atto a rogito dott. Landoaldo de Mojana, notaio in Castellanza (iscritto presso il Collegio notarile di Milano), in data 2 novembre 1961, n. 7 di repertorio Atti di ultima volontà, registrato per atto a rogito dello stesso notaio, in data 25 marzo 1963, numero 16.069/2067 di repertorio, a favore dell'« Opera Pia dei Mutilatini di Don Gnocchi », che si identifica, come è noto, con la Fondazione Pro Juventute suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 9.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **897**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Siracusa.**

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalla signora Carriaggio Rosaria, per il prezzo di lire 6.000.000 (seimilioni), come da atto a rogito avv. Biagio Bellassai, notaio in Siracusa, in data 30 dicembre 1961, n. 39389 del repertorio, n. 4648 di raccolta, un immobile costituito da un appartamento, sito in Siracusa, via Dione n. 20, da adibire a sede della locale sottosezione dell'Unione predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 10.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **898**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa exconventuale dei Cappuccini, dedicata alla « Vergine degli Angeli », in Bosa (Nuoro).**

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale dei Cappuccini, dedicata alla « Vergine degli Angeli », in Bosa (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 98.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **899**.

**Erezione in ente morale della Fondazione Porta Spinola Arnaboldi, con sede nel comune di Campospinoso (Pavia).**

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Porta Spinola Arnaboldi, con sede nel comune di Campospinoso (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 7.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

**Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 20 e 23 marzo 1962 del comune di Terni;

Vista la decisione in data 7 dicembre 1962 della Commissione centrale per la finanza locale che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 691.194.000 occorrente per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Terni;

Visti il progetto, il preventivo di spesa, e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione dei predetti lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Terni, secondo il progetto definitivo, presentato ed approvato a firma dell'arch. Luisa Anversa Ferretti e degli ingegneri Gabriele Delardelli e Cleto Morelli il comune di Terni è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 684.900.000 (lire seicentoottantaquattromilioninovecentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo, e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di Terni:

1. — L'autorizzazione a cedere alla Cassa depositi e prestiti per la durata di anni 20 con decorrenza dal 1° luglio 1964, una quota, pari a L. 1.000.000, dal contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso, a termine della legge 24 aprile 1941, numero 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari;

2. — Un contributo integrativo da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termine dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 45.849.600 (lire quarantacinquemilioniottocentoquarantanovemilaseicento) annue, pari in cifra tonda all'80% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 684.900.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1, per la durata di anni 20 con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Terni, la quota del contributo ordinario ed il contributo integrativo dello Stato indicati nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1964

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE
*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI
*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(4806)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Fiery, Saint Jacques e da Frachey a Corbet nel comune di Ayas (Aosta).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Fiery, Saint Jacques e da Frachey a Corbet nel comune di Ayas;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ayas;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che i tre comprensori proposti per il vincolo e cioè zona di Fiery, zona di St. Jacques (con gli abitati di Blanchard, Drole, Rovinal, ecc.) e zona di Frachey a Corbet (con gli abitati di Champoluc, Magnechoulaz, Pilaz, Periasc, Frachey, Meitere, Cornù, Corbet, ecc.) hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono complessi caratteristici di grande valore estetico e tradizionale, aventi cospicui caratteri di quadri naturali;

Considerato che i vecchi nuclei formati soprattutto da tradizionali costruzioni in legno (rascard) hanno un interessante aspetto per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, rappresentato da verdi prati in dolce declivio interrotti da pinete, corsi d'acqua, montagne, ecc.

Decreta:

I tre comprensori di Fiery, Saint Jacques e da Frachey a Corbet, siti nel territorio del comune di Ayas, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali comprensori rientrano nei confini descritti nell'allegato elenco, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Ayas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

CONFINI:

a) *Zona di Fiery*:

*nord*: con le particelle numeri 1 e 156 del foglio XVII;

*ovest*: con il torrente Sere e le particelle numeri 1 e 156 del foglio XVII;

*sud*: con le particelle numeri 26, 29, 37, 38, 41 del foglio XVII;

*est*: con le particelle numeri 1 e 26 del foglio XVII ed il torrente Verra.

b) *Zona di Saint Jacques*:

*nord*: con le particelle numeri 23, 328, 329, 330 del foglio XVI, la particella numero 29 e parte delle particelle numeri 37, 38, 36, 64 del foglio XVII e con il confine del foglio XI;

*ovest*: con il confine del foglio XI, le particelle numeri 23, 121, 118, 432, 122, 126, 127, 167, 250, 246, 245, 238, 330, 329, 328 e parte delle particelle numeri 268, 243, 242, 260, 237, 381, 303, 313 e 332 del foglio XVI;

*sud*: con le particelle numeri 121, 118, 432, 122, 126, 127, 250, 246, 245, 64 e parte delle particelle numeri 61, 66, 2, 4, 268 del foglio XV, con la particella n. 64 del foglio XVII, con il rivo di Croti e con il rivo Nana;

*est*: con le particelle numeri 23, 64 e parte delle particelle numeri 61, 66, 2 e 4 del foglio XVI, con parte delle particelle numeri 64, 36, 37 e 38 del foglio XVII e con il torrente Evancon.

c) *Zona da Frachey a Corbet*:

*nord*: con il foglio XX con le particelle numeri 87, 91, 96 e 94 del foglio XV, con il foglio XXII, con la particella numero 25 e parte della particella numero 26 del foglio XXII, con il torrente Evançon, con il foglio XXVIII, con le particelle numeri 176, 184, 185, 167, 570, 41, 42, 43, 44, 38, 60, 35, 91, parte delle particelle numeri 513 e 168 del foglio XXIX, con le particelle numeri 35, 101, 31, 45, 159 del foglio XXXV, con le particelle numeri 223, 222, 203, 205, 180, 413, 183, 145, 321, 147, 148 e parte delle particelle numeri 221, 215, 214, 213 e 210 del foglio XLII, con le particelle numeri 81, 200, 202, 205, 208, 209, 276, 295, 304, 303 e parte delle particelle numeri 193, 194, 195, 201 del foglio LXVIII, con la strada comunale di Pilaz, con le particelle numeri 242, 263, 269, 266, 260, 300, 190 del foglio LXVII con le particelle numeri 301, 550, 609, 647, 126, 646 e parte delle particelle numeri 467, 537, 696, 553 del foglio LXV con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 48, 276, 510, 673, 572 e con parte delle particelle numeri 646, 42, 47, 275 del foglio LXIV con strada vicinale delle Perrine, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale di Crouses, con il confine del foglio LXIV, con il confine del foglio LXX, con le particelle numeri 95, 94, 93, 162, 92, 91, 90, 37, 39, 35, 34, 33, 26, 25 del foglio LXI, con le particelle numeri 267, 57, 65, 66, 67, 90, 96 e 141 del foglio LXII e con la particella numero 267 del foglio LXVI;

*ovest*: con il foglio XX, con il torrente Evançon, con le particelle numeri 10, 19, 88, 93, 99 e parte delle particelle numeri 95 e 101 del foglio XXXI, con le particelle numeri 239, 238, 237, 244, 251, 253 e parte delle particelle numeri 245, 253, 256, 250, 291 e 194 del foglio XXXIII, con le particelle numeri 35, 60, 36, 44, 43, 42, 41, 313, 314, 577, 318, 320, 102, 101, 98, 96, 94, 95, 91 e parte delle particelle numeri 513, 311, 316 e 97 del foglio XXIX, con le particelle numeri 35, 46, 45, 159, 146, 117, 118, 120, 106 e parte delle particelle numeri 172, 102, 105 del foglio XXXV, con le particelle numeri 147, 191, 192, 193 e parte delle particelle numeri 194, 150, 134, 133, 136, 137, 138 e 110 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 106, 107, 114, 196, 205, parte delle particelle numeri 109, 115, 112, 190, 188, 195, 203, 246, 254, 281, [illegible] del foglio XLI, con le particelle numeri 223, 222, 208, 205, 188, 413, 180, 183, 145, 321, 147, 148 e con parte delle particelle numeri 221, 215, 214, 213, 212, 211, 210 del foglio XLII, con le particelle numeri 81, 202, 205, 208, 209, 302, 303, 304, 406, 295, 294 e parte delle particelle numeri 193, 194, 195, 201 del foglio LXVIII, con la strada vicinale della Val, con la strada comunale di Pilaz, con le particelle numeri 205, 218, 217, 216, 241, 242, 243, 244, 267, 263, 266, 260, 300, 190 del foglio LXVII, con le particelle numeri 301, 303, 686, 304, 368, 550, 609, 647, 126, 646 e parte delle particelle numeri 307, 467, 537, 696, 553 del foglio LXV, con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 48, 101, 102, 100, 134, 129, 194, 214, 276, 510, 557, 558, 673, 572 e parte delle particelle numeri 646, 42, 47, 193, 215, 668, 248, 247, 266, 275, 492 del foglio LXIV, con le particelle numeri 17, 32, 31, 51, 53, 58, 101, 116 e con parte delle particelle numeri 178 e 100 del foglio LX, con la strada vicinale delle Perrine, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale di Crouses;

*sud*: con le particelle numeri 416, 413, 19, 44, 96 e parte delle particelle numeri 17, 45, 42 e 41 del foglio XV, con i confini dei fogli XX e XXII, con le particelle numeri 10, 19, 88, 93, 99 e parte delle particelle numeri 95, 101 del foglio XXXI,

con le particelle numeri 251, 253 e parte delle particelle numeri 243 e 256 del foglio XXXIII, parte della particella numero 316 del foglio XXIX, con la particella numero 26 del foglio XXII, con il confine del foglio XXVIII, con le particelle numero 106 e parte della particella n. 102 del foglio XXXV, con le particelle numeri 125, 120, 147, 191, 192, 193 e parte delle particelle numeri 100, 130 e 194 del foglio XXXVII, con la particella numero 114 e parte delle particelle numeri 112, 246, 189 del foglio XLI, con il confine del comune di Brusson, con la strada vicinale di Crouses, con il rivo Aral, con la strada comunale della Traversa da Extrapieraz a Lignod, con le particelle numeri 607, 508, 509, 102 del foglio LXIV, con le particelle numeri 304 e 338 del foglio LXV, con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 263 e 264 del foglio LXVII, con le particelle numeri 302, 303, 304, 297, 486, 295, 294 del foglio LXVIII, con le particelle numeri 148, 213 e 90 del foglio LXI, con le particelle numeri 57, 97, 141 e 144 del foglio LXII, con le particelle numeri 255, 256, 251 del foglio LXVI, con parte delle particelle numeri 138, 136, 139, 144 del foglio LXIX, con il confine del foglio LXX;

*est*: con il confine del foglio XX, con le particelle numeri 416, 44, 91, 96, 94, 19 e parte delle particelle numeri 422, 17, 45, 41 del foglio XV, con il confine del foglio XXII, con la particella n. 25 e parte della particella numero 26 del foglio XXII, con il confine del foglio XXVIII, con il torrente Evançon, con la strada comunale della Traversa da extrapieraz a Lignod, con il confine del foglio LXX, con le particelle numeri 94, 93, 95, 166, 92, 91, 90, 37, 39, 35, 34, 33, 26 del foglio LXI, con le particelle numeri 267, 57, 65, 67, 90, 85, 96, 97, 141, 156, 155, 140, 144 del foglio LXII, con la strada vicinale di Corne e Créacour, con le particelle numeri 64, 65, 66, 67, 68, 26, 25 e parte della particella numero 30 del foglio LXIII, con le particelle numeri 285, 277, 275, 272, 267, 255, 256, 320, 251 e parte della particella numero 26 del foglio LXVI e con parte delle particelle numeri 138, 136, 139, 144 del foglio LXIX.

## Commissione regionale per le tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

*Estratto del verbale*

Il giorno 4 giugno 1964 alle ore 16,30, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI AYAS Vincoli a zone varie

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

in considerazione che in comune di Ayas, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, stanno sorgento numerosi condomini, anche di 10-11 piani fuori terra, che per la loro mole e posizione sono pregiudizievoli alla bellezza della località e nascondono, a coloro che transitano sulla strada regionale Verrès-St. Jacques, la visione sul gruppo del Monte Rosa e sulle pinete che si susseguono ai dolci declivi erbosi, e che l'Amministrazione comunale, sprovvista di regolamento edilizio, non ha sufficienti strumenti per disciplinare l'attività edilizia, la Soprintendenza regionale ha ritenuto opportuno proporre il vincolo generico a carattere cautelativo a quelle aree che, per la vicinanza di strade o per la loro posizione, erano le più appetibili ai fini edilizi;

Visto che i tre comprensori proposti a vincolo: zona di Fiery, zona di St. Jacques (con gli abitati di Blanchard, Drole, Rovinal, ecc.) e zona da Frachey a Corbet (con gli abitati di Champoluc, Magnechoulaz, Pilaz, Periasc, Frachey, Meitere, Cornù, Corbet, ecc.) hanno tutti i presupposti per essere inclusi nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, costituendo complessi caratteristici di notevole valore estetico e tradizionale e zone con cospicui caratteri e bellezze naurali;

Considerato che i vecchi nuclei formati soprattutto da tradizionali costruzioni in legno (rascard), hanno un caratteristico aspetto per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, rappresentato da verdi prati in dolce declivio interrotti da pinete, corsi d'acqua, montagne, ecc., e rappresentano dei complessi di notevole bellezza che devono necessariamente essere tutelati;

Rilevato che la zona è meta di numerose escursioni sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale, essendo Ayas anche una affermata stazione di sport invernali;

Constatato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata del tutto compromessa dagli interventi edilizi che pero' si preannunciano massicci per il prossimo futuro, dato il note vole sviluppo che sta prendendo la località;

Considerato che le zone proposte a vincolo, affinchè non diventino un banale e disarmonico agglomerato di nuove costruzioni, necessitano di un efficace controllo da parte del. Soprintendenza, che con l'apposizione del vincolo potrà intervenire per richiedere, ove necessario, che le nuove costruzioni rispettino una distanza dai confini superiori a quella imposta dal Codice civile, che esista un rapporto fra ar[illegible] coperta e superficie a disposizione, che il tetto venga ricoperto con lastre di pietra o, in casi particolari da esaminarsi volta per volta, siano di colore grigio opaco, che vengano apportate delle modifiche ai progetti onde ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori ecc., armonizzino con l'ambiente in cui esse debbano sorgere, impedendo quelle che per forma, dimensioni, posizione e volume verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Rilevata la necessità di tutelare i tre comprensori delimitati in planimetria e ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo generico a carattere cautelativo, onde evitare che le aree delle suddette zone vengano utilizzate in modo pregiudizievole e che costruzioni non regolate rechino danni alla bellezza panoramica della località;

Con il voto contrario del sindaco ed i voti favorevoli degli altri membri, delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, sulla protezione delle bellezze naturali i tre comprensori delimitati dai seguenti

CONFINI:

a) *Zona di Fiery*:

*nord*: con le particelle numeri 1 e 156 del foglio XVII;

*ovest*: con il torrente Sere e le particelle numeri 1 e 156 del foglio XVII;

*sud*: con le particelle numeri 26, 29, 37, 38, 41 del foglio XVII;

*est*: con le particelle numeri 1 e 26 del foglio XVII ed il torrente Verra.

b) *Zona di Saint Jacques*:

*nord*: con le particelle numeri 23, 328, 329, 330 del foglio XVI, la particella numero 29 e parte delle particelle numeri 37, 38, 36, 64 del foglio XVII e con il confine del foglio XI;

*ovest*: con il confine del foglio XI, le particelle numeri 23, 121, 118, 432, 122, 126, 127, 167, 250, 246, 245, 238, 330, 329, 328 e parte delle particelle numeri 268, 243, 242, 260, 237, 381, 303, 313 e 332 del foglio XVI;

*sud*: con le particelle numeri 121, 118, 432, 122, 126, 127, 250, 246, 245, 64 e parte delle particelle numeri 61, 66, 2, 4, 268 del foglio XV, con la particella n. 64 del foglio XVII, con il rivo di Croti e con il rivo Nana;

*est*: con le particelle numeri 23, 64 e parte delle particelle numeri 61, 66, 2 e 4 del foglio XVI, con parte delle particelle numeri 64, 36, 37 e 38 del foglio XVII e con il torrente Evançon.

c) *Zona da Frachey a Corbet*:

*nord*: con il foglio XX con le particelle numeri 87, 91, 96 e 94 del foglio XV, con il foglio XXII, con la particella numero 25 e parte della particella numero 26 del foglio XXII, con il torrente Evançon, con il foglio XXVIII, con le particelle numeri 176, 184, 185, 167, 570, 41, 42, 43, 44, 38, 60, 35, 91, parte delle particelle numeri 513 e 168 del foglio XXIX, con le particelle numeri 35, 101, 31, 45, 159 del foglio XXXV, con le particelle numeri 223, 222, 203, 205, 180, 413, 183, 145, 321, 147, 148 e parte delle particelle numeri 221, 215, 214, 213 e 210 del foglio XLII, con le particelle numeri 81, 200, 202, 205, 208, 209, 276, 295, 304, 303 e parte delle particelle numeri 193, 194, 195, 201 del foglio LXVIII, con la strada comunale di Pilaz, con le particelle numeri 242, 263, 260, 266, 260, 300, 190 del foglio LXVII, con le particelle numeri 301, 550, 609, 647, 126, 646 e parte delle

particelle numeri 467, 537, 696, 553 del foglio LXV con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 48, 276, 510, 673, 572 e con parte delle particelle numeri 646, 42, 47, 275 del foglio LXIV, con strada vicinale delle Perrine, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale di Crouses, con il confine del foglio LXIV, con il confine del foglio LXX, con le particelle numeri 95, 94, 93, 162, 92, 91, 90, 37, 39, 35, 34, 33, 26, 25 del foglio LXI, con le particelle numeri 267, 57, 65, 66, 67, 90, 96 e 141 del foglio LXII e con la particella numero 267 del foglio LXVI;

*ovest*: con il foglio XX, con il torrente Evançon, con le particelle numeri 10, 19, 88, 93, 99 e parte delle particelle numeri 95 e 101 del foglio XXXI, con le particelle numeri 239, 238, 237, 244, 251, 253 e parte delle particelle numeri 245, 253, 256, 250, 291 e 194 del foglio XXXIII, con le particelle numeri 35, 60, 36, 44, 43, 42, 41, 313, 314, 577, 318, 320, 102, 101, 98, 96, 94, 95, 91 e parte delle particelle numeri 513, 311, 316 e 97 del foglio XXIX, con le particelle numeri 35, 46, 45, 159, 146, 117, 118, 120, 106 e parte delle particelle numeri 172, 102, 105 del foglio XXXV, con le particelle numeri 147, 191, 192, 193 e parte delle particelle numeri 194, 150, 134, 133, 136, 137, 138 e 110 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 106 ,107, 114, 196, 205, parte delle particelle numeri 109, 115, 112, 190, 188, 195, 203, 246, 254, 281, 256 del foglio XLI, con le particelle numeri 223, 222, 208, 205, 188, 413, 180, 183, 145, 321, 147, 148 e con parte delle particelle numeri 221, 215, 214, 213, 212, 211, 210 del foglio XLII, con le particelle numeri 81, 202, 205, 208, 209, 302, 303, 304, 406, 295, 294 e parte delle particelle numeri 193, 194, 195, 201 del foglio LXVIII, con la strada vicinale della Val, con la strada comunale di Pilaz, con le particelle numeri 205, 218, 217, 216, 241, 242, 243, 244, 267, 263, 266, 260, 300, 190 del foglio LXVII, con le particelle numeri 301, 303, 686, 304, 368, 550, 609, 647, 126, 646 e parte delle particelle numeri 307, 467, 537, 696, 553 del foglio LXV, con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 48, 101, 102, 100, 134, 129, 194, 214, 276, 510, 557, 558, 673, 572 e parte delle particelle numeri 646, 42, 47, 193, 215, 668, 248, 247, 266, 275, 492 del foglio LXIV, con le particelle numeri 17, 32, 31, 51, 53, 58, 101, 116 e con parte delle particelle numeri 178 e 100 del foglio LX, con la strada vicinale delle Perrine, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale di Crouses;

*sud*: con le particelle numeri 416, 413, 19, 44, 96 e parte delle particelle numeri 17, 45, 42 e 41 del foglio XV, con i confini dei fogli XX e XXII, con le particelle numeri 10, 19, 88, 93, 99 e parte delle particelle numeri 95, 101 del foglio XXXI, con le particelle numeri 251, 253 e parte delle particelle numeri 243 e 256 del foglio XXXIII, parte della particella numero 316 del foglio XXIX, con la particella numero 26 del foglio XXII, con il confine del foglio XXVIII, con le particelle numero 106 e parte della particella n. 102 del foglio XXXV, con le particelle numeri 125, 120, 147, 191, 192, 193 e parte delle particelle numeri 100, 130 e 194 del foglio XXXVII, con la particella numero 114 e parte delle particelle numeri 112, 246, 189 del foglio XLI, con il confine del comune di Brusson, con la strada vicinale di Crouses, con il rivo Aral, con la strada comunale della Traversa da Extrapieraz a Lignod, con le particelle numeri 607, 508, 509, 102 del foglio LXIV, con le particelle numeri 304 e 338 del foglio LXV, con il confine del foglio LXV, con le particelle numeri 263 e 264 del foglio LXVII, con le particelle numeri 302, 303, 304, 297, 486, 295, 294 del foglio LXVIII, con le particelle numeri 148, 213 e 90 del foglio LXI, con le particelle numeri 57, 97, 141 e 144 del foglio LXII, con le particelle numeri 255, 256, 251 del foglio LXVI, con parte delle particelle numeri 138, 136, 139, 144 del foglio LXIX, con il confine del foglio LXX;

*est*: con il confine del foglio XX, con le particelle numeri 416, 44, 91, 96, 94, 19 e parte delle particelle numeri 422, 17, 45, 41 del foglio XV, con il confine del foglio XXII, con la particella n. 25 e parte della particella numero 26 del foglio XXII, con il confine del foglio XXVIII, con il torrente Evançon, con la strada comunale della Traversa da Extrapieraz a Lignod, con il confine del foglio LXX, con le particelle numeri 94, 93, 95, 166, 92, 91, 90, 37, 39, 35, 34, 33, 26 del foglio LXI, con le particelle numeri 267, 57, 65, 67, 90, 85, 96, 97, 141, 156, 155, 140, 144 del foglio LXII, con la strada vicinale di Corne e Créacour, con le particelle numeri 64, 65, 66, 67, 68, 26, 25 e parte della particella numero 30 del foglio LXIII, con le particelle numeri 285, 277, 275, 272, 267, 255, 256, 320, 251 e parte della particella numero 26 del foglio LXVI e con parte delle particelle numeri 138, 136, 139, 144 del foglio LXIX.

**(4566)**

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pontedera, San Miniato, Casciana Terme, Volterra, Peccioli, Montecatini Val di Cecina (frazione Ponte Ginori);

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Pisa, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pontedera, con sede in comune di Pontedera, comprendente i territori dei comuni di Pontedera, Santa Maria a Monte, Ponsacco, Calcinaia, Bientina, Buti, Vicopisano, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.412 e di terreno coltivato di Ha. 14.100;

2) San Miniato, con sede in comune di San Miniato, comprendente i territori dei comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.621 e di terreno coltivato di Ha. 15.345;

3) Casciana Terme, con sede in comune di Casciana Terme, comprendente i territori dei comuni di Casciana Terme, Chianni, Lari, Crespina, Terricciola, Santa Luce, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Lorenzana, Fauglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 38.554 e di terreno coltivato di Ha. 29.355;

4) Volterra, con sede in comune di Volterra, comprendente i territori dei comuni di Volterra, Poma-

rance, Castelnuovo di Val di Cecina, per una superficie agraria forestale di Ha. 55.045 e di terreno coltivato di Ha. 33.120;

5) Peccioli, con sede in comune di Peccioli, comprendente i territori dei comuni di Peccioli, Palaia, Laiatico, Capannoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.087 e di terreno coltivato di Ha. 19.500;

6) Montecatini Val di Cecina, con sede nella frazione di Ponte Ginori, comprendente i territori dei comuni di Montecatini Val di Cecina, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.803 e di terreno coltivato di Ha. 17.930.

Roma, addì 1° luglio 1965

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(4792)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pistoia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pistoia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pescia e San Marcello Pistoiese;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Pistoia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pistoia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pistoia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pescia, con sede in comune di Pescia, comprendente i territori dei comuni di Pescia, Uzzano, Ponte Buggianese, Buggiano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pieve a Nievole, le frazioni di Crespole, Calamecca e Lanciole, facenti parte del comune di Piteglio e le frazioni di Serra Pistoiese e Avaglio, facenti parte del comune di Marliana, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.648 e di terreno coltivato di Ha. 14.880;

2) San Marcello Pistoiese, con sede in comune di San Marcello Pistoiese, comprendente i territori dei comuni di San Marcello Pistoiese, Abetone, Cutigliano, Sambuca Pistoiese, delle frazioni di Orsigna e Pracchia, facenti parte del comune di Pistoia e delle frazioni di Popiglio, Prataccio e Prunetta, facenti parte del comune di Piteglio, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.167 e di terreno coltivato di Ha. 8.166.

Roma, addì 1° luglio 1965

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(4798)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1965.

**Misura dell'indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1966, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 21544 di prot., del 27 luglio 1965, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100 è pari a 140,07, con un aumento, quindi, del 40,07%;

Considerata la necessità di determinare le misure dell'indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1966, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 40% ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1966, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 16.000 per il personale statale in attività di servizio e di lire 12.800 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1965

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1965*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 27*

**(5280)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Circolare n. 1116 del 28 luglio 1965**
**Tariffe telefoniche settoriali ed interurbane**

Con circolare n. 1116 del 28 luglio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Viste le proprie delibere, 19 gennaio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1965 e 27 aprile 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 3 maggio 1965;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Riconosciuta l'opportunità di apportare alla precitata delibera del 19 gennaio 1965 talune integrazioni inerenti la disciplina tariffaria del traffico interurbano.

Delibera

**Tariffe telefoniche settoriali e interurbane**

Ad integrazione e parziale modifica dei provvedimenti numero 1098 del 19 gennaio 1965 e n. 1110 del 27 aprile 1965, si dispone quanto segue:

1) E' istituita la tariffa unica distrettuale per le comunicazioni che si svolgono tra settori appartenenti ad uno stesso distretto. La tariffa predetta è stabilita nella seguente misura:

per ogni unità ordinaria feriale diurna di 3 minuti tramite operatrice: L. 105;

per ogni unità ordinaria festiva o notturna di 3 minuti tramite operatrice: L. 65;

per ogni unità feriale diurna di 3 minuti in teleselezione a conteggio unitario: n. 7 impulsi (valore dell'impulso L. 15);

per ogni unità festiva o notturna di 3 minuti in teleselezione a conteggio unitario: n. 4 impulsi (valore dell'impulso L. 15);

le comunicazioni effettuate in teleselezione a conteggio ritmico vengono tassate mediante invio al contatore dell'abbonato chiamante di 1 impulso alla risposta del richiesto e di impulsi di conteggio distanziati tra loro dal seguente intervallo (ritmo):

per comunicazioni feriali diurne . . . 20";
per comunicazioni festive o notturne 40".

2) Le tariffe interurbane, di cui al provvedimento n. 1098 del 19 gennaio 1965, si riferiscono alle sole conversazioni interdistrettuali con le seguenti modifiche:

la tariffa per le comunicazioni ordinarie feriali diurne, per distanze in linea d'aria sino a 30 km., è stabilita in L. 126 per unità di 3 minuti;

per ogni unità feriale diurna di 3 minuti in teleselezione a conteggio unitario vengono inviati al contatore del chiamante n. 8 impulsi di addebito.

Per le altre tariffe riguardanti le predette comunicazioni sino a 30 km., valgono le norme di cui al provvedimento CIP n. 1098 del 19 gennaio 1965 per lo scaglione di distanza da oltre 15 e sino a 30 km.

3) E' confermata per le ore 24 del 31 luglio 1965 l'applicazione del paragrafo 11) della delibera diramata con circolare n. 1098 del 19 gennaio 1965 con le integrazioni e le modifiche contenute nella presente delibera.

Roma, addì 28 luglio 1965

p. *Il presidente*
*Il Ministro delegato*: LAMI STARNUTI

**(5321)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

La dott.ssa Livia Veronese, nata a Milano il 28 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatole dal Politecnico di Milano il 27 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

**(5040)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « Vallechiara »**

Con decreto n. 840 del 20 luglio 1965, la ditta Cavallo Paolo e Gente Piera, rappresentata dal sig. Cavallo Paolo, con domicilio nel comune di Altare, via Paleologo n. 140, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « Vallechiara » che sgorga dalla fonte omonima nel territorio del comune di Altare (Savona).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11 e di cm. 12 × cm. 8,50 stampate su fondo color grigio.

Dall'alto in basso si legge: « Acqua oligominerale » (in caratteri neri) « Fonte Vallechiara » (in caratteri rossi) « delle Terme Vallechiara » (in caratteri neri). Leggerissima residuo 0,0206 - Altare (Savona) m. 405 e, in colore rosso, vi è figurata una regina di scacchi.

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 gennaio 1964 dal prof. Mario Milone, direttore dell'Istituto di chimica dell'Università di Torino.

Nel riquadro laterale di destra è riportato superiormente il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 28 ottobre 1963 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Torino ed inferiormente vi figurano alcuni cenni storici della sorgente, le frasi « Addizionata di gas acido carbonico », vetro e tappi sterilizzati », e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro centrale sono riportate, in quadrati di colori azzurro e giallo, le caratteristiche cliniche e le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale, studiate dai professori Gennaro di Macco, direttore dell'Istituto di patologia generale della Università di Roma; Alessandro Beretta-Anguissola, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma; Alessandro Beretta-Anguissola, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino; Ruggero Moracchini, direttore della divisione cardiologica dell'Ospedale Maggiore di Torino e Mario Negro, direttore della divisione urologica dell'Ospedale Maggiore di Torino.

Trasversalmente si leggono le seguenti frasi « Ottima acqua da tavola », « efficacissima per il ricambio », ed in fondo « Soggiorno di cura ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in fibrocemento ad alta resistenza chimica dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento che verrà costruito secondo i progetti approvati, entro due anni dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale verrà addizionata di gas acido carbonico purissimo.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

**(5202)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 10, foglio n. 315, è stato rigettato il ricorso straordinario in data 17 giugno 1964, proposto dal sig. Attilio Pecorari avverso la delibera 27 novembre 1963, con la quale il Comitato esecutivo dell'Ente del porto industriale di Trieste dichiarava chiuso il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un ingegnere capo dell'ufficio tecnico (coefficiente 402) nella carriera direttiva dell'Ente stesso.

**(5066)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5134)**

**Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Collepietro (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 478.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5139)**

**Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Corfinio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 433.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5140)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.853.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5141)**

**Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Caramanico Terme (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5142)**

**Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Piazzola sul Brenta (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.575.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5094)**

**Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Soresina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.889.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5095)**

**Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Sasso Marconi (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.682.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5096)**

**Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Altopascio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5097)**

**Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Codroipo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.626.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5098)**

**Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.826.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5099)**

**Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Osiglia (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.907.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5100)**

**Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Battaglia Terme (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.673.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5101)**

**Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Fallo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.620.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5135)**

**Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Mordano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 969.083, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5136)**

**Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Allerona (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.155.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5137)**

**Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1965, il comune di Farnese (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5138)**

**Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Leonessa (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5102)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

**Corso dei cambi del 29 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,76 | 624,73 | 624,725 | 624,73 | 624,70 | 624,75 | 624,73 | 624,75 | 624,75 | 624,74 |
| $ Can. | 577,24 | 577,35 | 577,30 | 577,40 | 576,30 | 577,33 | 577,40 | 577,30 | 577,35 | 577,25 |
| Fr. Sv. | 144,79 | 144,75 | 144,73 | 144,755 | 144,72 | 144,79 | 144,76 | 144,80 | 144,79 | 144,75 |
| Kr. D. | 90,06 | 90,075 | 90,10 | 90,05 | 90 — | 90,09 | 90,095 | 90,07 | 90,09 | 90,10 |
| Kr. N. | 87,34 | 87,34 | 87,35 | 87,36 | 87,30 | 87,36 | 87,3525 | 87,35 | 87,36 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 120,24 | 120,90 | 120,90 | 120,92 | 120,80 | 120,93 | 120,89 | 121 — | 120,94 | 120,92 |
| Fol. | 173,45 | 173,45 | 173,45 | 173,435 | 173,55 | 173,47 | 173,425 | 173,47 | 173,47 | 173,45 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,589 | 12,5905 | 12,5890 | 12,585 | 12,59 | 12,5885 | 12,60 | 12,58 | 12,585 |
| Franco francese | 127,48 | 127,49 | 127,475 | 127,48 | 127,45 | 127,49 | 127,48 | 127,50 | 127,49 | 127,49 |
| Lst. | 1744,01 | 1744,20 | 1744,05 | 1744,35 | 1743,75 | 1744,45 | 1744,20 | 1744,45 | 1744,45 | 1744,20 |
| Dm. occ. | 155,80 | 155,79 | 155,80 | 155,78 | 155,75 | 155,80 | 155,7825 | 155,80 | 155,80 | 155,79 |
| Scell. Austr. | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,15 | 24,21 | 24,2130 | 24,20 | 24,21 | 24,21 |
| Escudo Port. | 21,74 | 21,74 | 21,735 | 21,75 | 21,92 | 21,74 | 21,7450 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |

**Media dei titoli del 29 luglio 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 101 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 96,50 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96 — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,10 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,675 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,80 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,40 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 29 luglio 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,73 |
| 1 Dollaro canadese | 577,40 |
| 1 Franco svizzero | 144,757 |
| 1 Corona danese | 90,072 |
| 1 Corona norvegese | 87,356 |
| 1 Corona svedese | 120,905 |
| 1 Fiorino olandese | 173,43 |
| 1 Franco belga | 12,589 |
| 1 Franco francese | 127,48 |
| 1 Lira sterlina | 1744,275 |
| 1 Marco germanico | 155,781 |
| 1 Scellino austriaco | 24,211 |
| 1 Escudo Port. | 21,747 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre: a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

*presidente*: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

*membri*: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto. con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

*segretario*: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

*b*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*d*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i pro-

fughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*e*) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

*f*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

*g*) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400.

*h*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1965

*Il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1965*
*Registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 171*

**Programma dell'esame di concorso a tenente di porto**
(*D.P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

| Numero d'ordine | MATERIA DI ESAME | Numero delle tesi da estrarre | Durata massima dell'esame per ogni prova | Coefficiente d'importanza |
|---|---|---|---|---|
| | *Prove scritte* | | | |
| 1 | Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima | — | otto ore | 3 |
| 2 | Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo | — | otto ore | 3 |
| 3 | Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A* | — | otto ore | 2 |
| | *Prove orali* (1) | | | |
| 1 | Diritto della navigazione: parte marittima | 2 | — | 3 |
| 2 | Diritto internazionale marittimo | 2 | — | 2 |
| 3 | Diritto amministrativo | 2 | — | 2 |
| 4 | Diritto costituzionale | 2 | — | 2 |
| 5 | Diritto e procedura civile | 2 | — | 2 |
| 6 | Diritto e procedura penale | 2 | — | 2 |
| 7 | Economia politica e statistica | 2 | — | 2 |
| 8 | Geografia | 2 | — | 2 |
| 9 | Lingua straniera (2) | — | — | 2 |

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

*Nota A.* — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

*Tesi* 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

*Tesi* 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

*Tesi* 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

*Tesi* 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

*Tesi* 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

*Tesi* 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

*Tesi* 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

*Tesi* 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

*Tesi* 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

*Tesi* 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

*Tesi* 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

*Tesi* 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

*Tesi* 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

*Tesi* 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

*Tesi* 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

*Tesi* 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

*Tesi* 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

*Tesi* 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

*Tesi* 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

*Tesi* 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

*Tesi* 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

*Tesi* 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

*Tesi* 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

*Tesi* 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

*Tesi* 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

*Tesi* 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

*Tesi* 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

*Tesi* 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

*Tesi* 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

*Tesi* 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

*Tesi* 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

*Tesi* 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

*Tesi* 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

*Tesi* 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

*Tesi* 3ª — I Soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

*Tesi* 4° — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

*Tesi* 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

*Tesi* 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

*Tesi* 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

*Tesi* 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

*Tesi* 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

*Tesi* 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

*Tesi* 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

*Tesi* 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

*Tesi* 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

*Tesi* 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

*Tesi* 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

*Tesi* 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica;

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

*Tesi* 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

## ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

*Tesi* 1ª:

*a*) Concetto e importanza dell'economia politica;

*b*) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

*c*) Concetto ed importanza della statistica.

*Tesi* 2ª:

*a*) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

*b*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

*c*) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

*Tesi* 3ª:

*a*) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

*b*) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

*c*) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

*Tesi* 4ª:

*a*) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

*b*) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto.

*c*) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

*Tesi* 5ª:

*a*) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

*b*) La distribuzione della ricchezza;

*c*) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

## GEOGRAFIA

*Tesi* 1ª:

*a*) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

*b*) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

*Tesi* 2ª:

*a*) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

*b*) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

*Tesi* 3ª:

*a*) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

*b*) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

*Tesi* 4ª:

*a*) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

*b*) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

*Tesi* 5ª:

*a*) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

*b*) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

*Tesi* 6ª:

*a*) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

*b*) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

---

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico* — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . . residente a (1) . . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 30 luglio 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (3) . . . . . . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . . . . . nell'anno . . .;

di trovarmi nella seguente posizione (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . , lì . . . . . . . .
(data)

Firma . . . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

**(5218)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò (Brescia);

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò nell'ordine appresso indicato:

| N. | Candidato | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caimmi dott. Luigi | punti | 85,10 | su 132 |
| 2. | Amadasi dott. Enzo | » | 83,53 | » |
| 3. | Sodaro dott. Francesco | » | 80,67 | » |
| 4. | Laudante dott. Carmine | » | 80,28 | » |
| 5. | Ferrigni dott. Giovanni | » | 77 — | » |
| 6. | Milazzo dott. Andrea | » | 75,27 | » |
| 7. | Ruggieri dott. Angelantonio | » | 74,95 | » |
| 8. | De Filippi dott. Filippo | » | 74,90 | » |
| 9. | Quarantini dott. Guglielmo | » | 73,93 | » |
| 10. | Coppa dott. Gerardo | » | 73,92 | » |
| 11. | Grimaldi Sisto Antonio | » | 73,52 | » |
| 12. | Pacileo dott. Vincenzo | » | 73,51 | » |
| 13. | Bocchia dott. Paolino | » | 73,41 | » |
| 14. | Campese dott. Dario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 73,27 | » |
| 15. | Panvini dott. Giuseppe | » | 73,27 | » |
| 16. | Uasone dott. Edoardo | » | 73,14 | » |
| 17. | Caruso dott. Antonio | » | 73,08 | » |
| 18. | Calistri dott. Umberto | » | 72,72 | » |
| 19. | Cormio dott. Salvatore | » | 72,16 | » |
| 20. | Fuscà dott. Cesare | » | 71,78 | » |
| 21. | Paiotti dott. Dante | » | 71,56 | » |
| 22. | Curulli dott. Agostino | » | 70,77 | » |
| 23. | Fedele dott. Antonino | » | 70,50 | » |
| 24. | Fioretti Renato | » | 70,43 | » |
| 25. | Finarelli dott. Arnaldo | » | 70,42 | » |
| 26. | Marceca dott. Ignazio | » | 70,27 | » |
| 27. | Coverlizza dott. Mario | » | 70,22 | » |
| 28. | Albano dott. Benedetto | » | 70,19 | » |
| 29. | Nazario Riccardo | » | 70,06 | » |
| 30. | Scolari dott. Giovanni | » | 69,18 | » |
| 31. | Gasponi - Vittorio | » | 69,10 | » |
| 32. | Spani dott. Tommaso | » | 69,06 | » |
| 33. | Pittà dott. Giuseppe | » | 68,96 | » |
| 34. | Mistretta dott. Francesco | » | 68,70 | » |
| 35. | Di Tizio Marino | » | 68,16 | » |
| 36. | Vivaldi dott. Sebastiano | » | 68,10 | » |
| 37. | Salzano dott. Antonio | » | 68 — | » |
| 38. | Mendillo dott. Alfredo | » | 67,70 | » |
| 39. | Pasquale dott. Giusto | » | 67,68 | » |
| 40. | Iannelli Andrea | » | 67,54 | » |
| 41. | Riolfatti dott. Tullio | » | 67,24 | » |
| 42. | Raineri dott. Giuseppe | » | 67,03 | » |
| 43. | Lisi dott. Antonio | » | 66,98 | » |
| 44. | Anania dott. Pantaleone | » | 66,77 | » |
| 45. | Bartelloni dott. Manlio | » | 66,36 | » |
| 46. | Flacco Fioravante | » | 66,24 | » |
| 47. | Mammini Domenico | » | 66,16 | » |
| 48. | Facondi Giovanni | » | 65,74 | » |
| 49. | Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 65,66 | » |
| 50. | Preteroti Bruno | » | 65,66 | » |
| 51. | Cavalieri dott. Leovigildo | » | 65,57 | » |
| 52. | Geraci dott. Vincenzo | » | 64,92 | » |
| 53. | Bartolomei Adelmo | » | 64,87 | » |
| 54. | Salani dott. Aroldo | » | 64,63 | » |
| 55. | Caizzi Gaetano | » | 64,33 | » |
| 56. | Greco Arturo | » | 63,60 | » |
| 57. | Trapani Leopoldo | » | 63,56 | » |
| 58. | Pastore dott. Ettore | punti | 63,31 | su 132 |
| 59. | Romano dott. Pasquale | » | 63,06 | » |
| 60. | Tucci Ugo | » | 62,50 | » |
| 61. | Pellei Athos | » | 62,16 | » |
| 62. | Magnani Giovanni | » | 61,87 | » |
| 63. | Vitale Francesco | » | 59,83 | » |
| 64. | Adduci Saverio | » | 59 — | » |
| 65. | Perruggino Giovanni | » | 58,66 | » |
| 66. | De Grandis Enrico | » | 58,48 | » |
| 67. | Dal Zotto Mario | » | 57,83 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: PIANESE

**(4951)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Costituzione delle Commissioni esaminatrici per i concorsi riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica militare di cui all'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1965, registro n. 2, foglio n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 24 marzo 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 10 della citata legge n. 141;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono costituite le seguenti Commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con il decreto ministrale citato nelle premesse:

CARRIERA ESECUTIVA

1) *Ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio*:

*Presidente*:

Cucci dott. Alfonso, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo.

*Membri*:

Deidda dott. Paolo, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo;

Piricò dott. Camillo, direttore di divisione;

Fiorentino dott. Egidio, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo;

Valvassori dott. Giovanni, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo.

*Segretario*:

Iacovelli dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

2) *Ruolo degli assistenti tecnici*:

*Presidente*:

Barabini dott. Carmelo, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo.

*Membri*:

Noviello dott. Renato, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo;

Spampinato dott. Saverio, ispettore principale del ruolo del personale amministrativo;

Pistone Leo, direttore capo del ruolo dei direttori di aeroporto;

Passavanti rag. Ulisse, direttore principale del ruolo dei direttori di aeroporto.

*Segretario*:

Marcassa dott. Ferdinando, consigliere di 1ª classe.

A sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, la Commissione di cui al punto 1) provvederà successivamente all'inquadramento nel ruolo organico precitato del personale del ruolo aggiunto del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica e la Commissione di cui al punto 2) provvederà all'inquadramento del personale del ruolo aggiunto degli assistenti tecnici e del ruolo aggiunto del personale ausiliario del Ministero difesa-Aeronautica nei corrispondenti ruoli organici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Ai componenti delle predette Commissioni, nonchè ai segretari, sarà corrisposto il trattamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1965

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965*
*Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 363.* — PANDOLFO

**(4922)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 395 del 23 gennaio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1963;

Visti atti relativi ai lavori della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 6728 del 16 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 novembre 1964;

Vista la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche al suddetto regolamento n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 luglio 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1963:

1. Campobassi Alfonso . . . . . punti 67,425 su 120
2. Tafuri Giuseppe . . . . . » 60,810 »
3. Mucciante Stefano . . . . . » 59,734 »
4. Del Governatore Fulvio . . . . » 51,416 »
5. Paolucci Beniamino . . . . » 46,175 »
6. Palumbo Ugo . . . » 45,500 »
7. Sabatini Augusto . . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni di Brittoli, Carpineto Nora, Elice e Torre dei Passeri.

Pescara, addì 25 giugno 1965

*Il medico provinciale*: FRANCO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 3276/2.0.2, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1963, bandito con decreto del medico provinciale n 395 del 23 gennaio 1964;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 di testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici condotti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate nel bando di concorso, di cui alle premesse:

1) Campobassi Alfonso: Torre dei Passeri;
2) Tafuri Giuseppe: Elice;
3) Mucciante Stefano: Carpineto Nora;
4) Del Governatore Fulvio: Brittoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pescara, addì 25 giugno 1965

*Il medico provinciale*: FRANCO

**(4720)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

**Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64/5673/4ª del 2 ottobre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963 nelle sedi di Tuturano e San Vito dei Normanni della provincia di Brindisi;

Visto il proprio decreto n. 65/1860/4ª del 20 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto nelle sedi di Tuturano e San Vito dei Normanni della provincia di Brindisi, vacanti al 30 novembre 1963:

1. Guarnaccia Ubaldo . . . . . . . punti 53,264
2. Poto Giovanni . . . . . . . » 52,147
3. Di Viesto Giuseppe . . . . . . » 50,909
4. Amicarelli Vincenzo . . . . . . » 48,734
5. Lonoce Francesco . . . . . . . » 47,491
6. Santoro Francesco, invalido di guerra . » 46,241
7. Vergallo Leonardo . . . . . . . » 45,773
8. Rossi Carmelo . . . . . . . » 45,608
9. Pompilio Francesco . . . . . . » 45,066

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi, della Prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 9 luglio 1965

*Il medico provinciale*: BARNABA

**(5080)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

**Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave (Venezia)**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5740 del 9 dicembre 1963, con il quale venne indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave (Venezia);

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave (Venezia):

1. Prezzavento Giuseppe . . . punti 165,864 su 240
2. Pignataro Filippo . . . . » 143,980 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Venezia e del Comune interessato.

Venezia, addì 30 giugno 1965

*Il medico provinciale:* CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4027 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave (Venezia);

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Prezzavento Giuseppe è nominato ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave (Venezia).

Il dott. Prezzavento dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco del comune di San Donà di Piave è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Venezia e del Comune interessato.

Venezia, 30 giugno 1965

*Il medico provinciale:* CANALIS

**(4843)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

**Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio Sannicola-Alezio**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 536 del 29 aprile 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria del Consorzio Sannicola-Alezio di nuova istituzione;

Visto il proprio decreto n. 478 del 14 aprile 1965, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima, relativa a cinque candidati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Caggia Luigi . . . . . punti 63,249 su 120
2. Jervoglini Francesco . . . . » 62,019 »
3. Bracciale Francesco . . . . » 61,622 »
4. Pascarella Antonio . . . . » 60,100 »
5. Palamà Tommaso . . . . » 57,445 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 1º luglio 1965

*Il veterinario provinciale:* MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria del Consorzio Sannicola-Alezio di nuova istituzione;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caggia Luigi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio Sannicola-Alezio di nuova istituzione.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 1º luglio 1965

*Il veterinario provinciale:* MEMOLA

**(4765)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.